

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	.....	
	<i>II Atti preparatori</i>	
	<b>Commissione</b>	
	<b>Proposte della Commissione relative alla fissazione dei prezzi per i prodotti agricoli (1998/99)</b>	
98/C 87/01	Proposta di Regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/99, le maggiorazioni mensili del prezzo di intervento dei cereali .....	1
98/C 87/02	Proposta di Regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi .....	3
98/C 87/03	Proposta di Regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/99, le maggiorazioni mensili del prezzo del risone .....	4
98/C 87/04	Proposta di Regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/99, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole .....	5
98/C 87/05	Proposta di Regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/99, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzino .....	7
98/C 87/06	Proposta di Regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/99, gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l'importo calcolato per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino .....	9

*(segue)*

IT

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo ( <i>segue</i> )	Pagina
98/C 87/07	Proposta di Regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che fissa, per la campagna di allevamento 1998/99, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta .....	11
98/C 87/08	Proposta di Regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che fissa i prezzi di orientamento nel settore del vino per la campagna 1998/99 .....	12
98/C 87/09	Proposta di Regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., recante modifica del regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo .....	13
98/C 87/10	Proposta di Regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., recante modifica del regolamento (CEE) n. 2332/92 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità, nonché del regolamento (CEE) n. 4252/88 relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità .....	15
98/C 87/11	Proposta di Regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/89-1997/98, di premi di abbandono definitivo delle superfici viticole .....	16
98/C 87/12	Proposta di Regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che modifica il regolamento (CEE) n. 2392/86 relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario .....	17
98/C 87/13	Proposta di Regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che fissa i premi per il tabacco in foglia, per gruppo di varietà di tabacco, per il raccolto 1998 .....	18
98/C 87/14	Proposta di Regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che fissa il prezzo indicativo del latte e il prezzo di intervento del burro e del latte scremato in polvere per la campagna lattiera 1998/99 .....	20
98/C 87/15	Proposta di Regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/99, il prezzo d'intervento dei bovini adulti .....	22
98/C 87/16	Proposta di Regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., recante modifica del regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine .....	23
98/C 87/17	Proposta di Regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che fissa, per la campagna di commercializzazione 1999, il prezzo di base e la stagionalizzazione del prezzo di base nel settore delle carni ovine .....	24
98/C 87/18	Proposta di Regolamento (CE) n. ... del Consiglio, del ..., che fissa, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999, il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati .....	26

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

PROPOSTE DELLA COMMISSIONE RELATIVE ALLA FISSAZIONE DEI PREZZI PER I  
PRODOTTI AGRICOLI (1998/99)

VOLUME III

*(Atti giuridici)*

COM(98) 51 def. — Vol. III

*(Presentata dalla Commissione il 9 febbraio 1998)*

98/0034(CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO

del . . .

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/99, le maggiorazioni mensili del prezzo  
di intervento dei cereali

(98/C 87/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che, nel fissare il numero e l'importo delle maggiorazioni mensili, nonché il primo mese di applicazione delle stesse, è opportuno tener conto delle spese di magazzinaggio e di finanziamento del magazzinaggio dei cereali nella Comunità e della necessità di smaltire le giacenze di cereali conformemente al fabbisogno del mercato;

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel quadro della riforma della politica agricola comune, è stata prevista in particolare la fissazione di un prezzo di intervento unico per tutti i cereali;

<sup>(1)</sup> GU L 181 del 1<sup>o</sup>.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.

che tale prezzo è stato stabilito ad un livello molto ridotto; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle maggiorazioni mensili;

considerando che il prezzo di intervento del granturco e del sorgo applicabile nei mesi di luglio, agosto e settembre corrisponde a quello del mese di maggio della campagna precedente, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, le maggiorazioni mensili da applicare al prezzo di intervento il primo mese della campagna ammontano agli importi seguenti:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

(ECU/t)

	Maggiorazioni mensili da applicare al prezzo di intervento
Luglio 1998	—
Agosto 1998	—
Settembre 1998	—
Ottobre 1998	—
Novembre 1998	1,0
Dicembre 1998	2,0
Gennaio 1999	3,0
Febbraio 1999	4,0
Marzo 1999	5,0
Aprile 1999	6,0
Maggio 1999	7,0
Giugno 1999	7,0

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1998/1999.

Per il Consiglio

...

98/0035(CNS)

Proposta di  
REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO  
del . . .

che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

(98/C 87/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando che occorre in conformità il regolamento (CEE) n° 1765/92,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

vista la proposta della Commissione,

*Articolo 1*

visto il parere del Parlamento europeo,

All'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n° 1765/92, il quinto comma è sostituito dal testo seguente:

considerando che ai fini dell'applicazione del regime sanzionatorio previsto dal regolamento (CEE) n° 1765/92 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) nr. 2309/97 <sup>(2)</sup>, gli Stati membri possono applicare una o più superfici di base nazionali; che in tal caso gli Stati membri possono scegliere di suddividere ciascuna superficie di base nazionale in sottosuperfici di base individuali e di concentrare la totalità o parte delle misure necessarie sulle sottosuperfici di base per le quali è stato rilevato un superamento;

«Lo Stato membro che decida di avvalersi delle possibilità di cui al presente paragrafo deve notificare ai produttori e alla Commissione, entro il 15 settembre, la scelta effettuata, nonché le relative modalità d'applicazione.»

*Articolo 2*

considerando che gli Stati membri sono tenuti a notificare prima del 15 maggio ai produttori e alla Commissione il ricorso a questa opzione e il modo in cui essi intendono applicare le misure;

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 1998/99.

considerando che l'esperienza acquisita nel 1997 ha dimostrato che la data 15 maggio non è adeguata;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

*Per il Consiglio*

. . .

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 321 del 22.11.1997, pag. 37.

98/0036(CNS)

Proposta di  
REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO

del . . .

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/99, le maggiorazioni mensili del prezzo del risone

(98/C 87/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che all'atto della fissazione del numero e dell'importo delle maggiorazioni mensili, nonché del primo mese di applicazione delle stesse, è opportuno

tener conto delle spese di magazzinaggio e di finanziamento del magazzinaggio del riso nella Comunità e della necessità di smaltire le giacenze di riso tenendo conto del fabbisogno del mercato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1998/99, l'importo di ciascuna delle maggiorazioni mensili di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3072/95 è pari a 2 ECU/t per il prezzo d'intervento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

*Per il Consiglio*

. . .

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

98/0037(CNS)

**Proposta di**  
**REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO**  
**del . . .**

**Che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/99, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole**

(98/C 87/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, nel fissare i prezzi dello zucchero, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che, per conseguire questi obiettivi, è necessario fissare il livello del prezzo indicativo dello zucchero in modo che, tenuto conto in particolare del conseguente livello del prezzo d'intervento, esso assicuri un'equa remunerazione ai produttori di barbabietole o di canne, rispettando nel contempo gli interessi dei consumatori, e mantenga un rapporto equilibrato tra i prezzi dei principali prodotti agricoli;

considerando che, a causa delle caratteristiche del mercato dello zucchero, la commercializzazione presenta rischi relativamente limitati; che, ai fini della fissazione del prezzo d'intervento dello zucchero, la differenza tra il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento può pertanto essere fissata ad un livello relativamente basso;

considerando che il prezzo di base della barbabietola deve essere stabilito tenendo conto del prezzo d'intervento e delle entrate realizzate dalle imprese grazie alla vendita di melasse, valutabili a 7,61 ECU/100 kg, importo che si desume dal prezzo della melassa, di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, che è valutato a 8,21 ECU/100 kg, tenendo altresì conto delle spese inerenti alla trasformazione e alla consegna delle barbabietole agli zuccherifici, nonché di una resa che può essere valutata, per la Comunità, a 130 chilogrammi di zucchero bianco per tonnellata di barbabietole con un tenore di zucchero del 16 %.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il prezzo indicativo dello zucchero bianco è fissato a 66,50 ECU/100 kg.
2. Il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato a 63,19 ECU/100 kg per le zone non deficitarie della Comunità.

*Articolo 2*

Il prezzo di base della barbabietola valido nella Comunità è fissato a 47,67 ECU/t alla fase di consegna al centro di raccolta.

*Articolo 3*

Le barbabietole della qualità tipo presentano le seguenti caratteristiche:

- a) qualità sana, leale e mercantile;
- b) tenore di zucchero del 16 % all'atto della ricezione.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU L 177 del 1°7.1981, pag. 4

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 16.8.1996, pag. 43.

Esso si applica per la campagna di commercializzazione 1998/99.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

*Per il Consiglio*

. . .

---

Proposta di  
REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO  
del . . .

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/99, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio

(98/C 87/05)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 5, paragrafo 5 e l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. . . . del Consiglio, del . . . , che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/99, determinati prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole<sup>(3)</sup>, ha fissato il prezzo d'intervento dello zucchero bianco a 63,19 ECU/100 kg per le zone non deficitarie;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che i prezzi d'intervento derivati per lo zucchero bianco devono essere fissati per ciascuna zona deficitaria; che per questa fissazione occorre tener conto delle differenze regionali di prezzo che è lecito supporre, in caso di raccolto normale e di libera circolazione dello zucchero, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato;

considerando che si può prevedere una situazione di approvvigionamento deficitario nelle zone di produzione dell'Irlanda, del Regno Unito, della Spagna, del Portogallo e della Finlandia;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede la fissazione di un prezzo d'intervento dello zucchero greggio; che occorre determinare tale prezzo a partire dal prezzo d'intervento dello zucchero bianco;

considerando che il regolamento (CE) n. . . . ha fissato il prezzo di base della barbabietola a 47,67 ECU/t; che l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola A è uguale al 98 % del prezzo di base della barbabietola e che il prezzo minimo da fissare per la barbabietola B è in linea di massima uguale al 68 % di detto prezzo di base, salvo il disposto dell'articolo 28, paragrafo 5 del citato regolamento;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1358/77 del Consiglio, del 20 giugno 1977, che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero e abroga il regolamento (CEE) n. 750/68<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3042/78<sup>(5)</sup>, prevede che l'importo del rimborso nell'ambito della compensazione delle spese di magazzinaggio sia fissato per mese e per unità di peso, prendendo in considerazione le spese di finanziamento, le spese assicurative e quelle specifiche di magazzinaggio; che è opportuno, per le spese di finanziamento, tener conto di un tasso di interesse del 4,75 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le zone deficitarie della Comunità, il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco è fissato a:

- a) 64,65 ECU/100 kg per tutte le zone del Regno Unito;
- b) 64,65 ECU/100 kg per tutte le zone dell'Irlanda;
- c) 64,65 ECU/100 kg per tutte le zone del Portogallo;
- d) 64,65 ECU/100 kg per tutte le zone della Finlandia;
- e) 64,88 ECU/100 kg per tutte le zone della Spagna.

<sup>(1)</sup> GU L 177 del 1°7.1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 16.8.1996, pag. 43.

<sup>(3)</sup> Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(4)</sup> GU L 156 del 25.6.1977, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU L 361 del 23.12.1978, pag. 8.

*Articolo 2*

Il prezzo d'intervento dello zucchero greggio è fissato a 52,37 ECU/100 kg.

*Articolo 3*

1. Il prezzo minimo della barbabietola A applicabile nella Comunità è fissato a 46,72 ECU/t.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prezzo minimo della barbabietola B applicabile nella Comunità è fissato a 32,42 ECU/t.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

*Articolo 4*

L'importo del rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato a 0,38 ECU/100 kg di zucchero bianco per mese.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica per la durata della campagna di commercializzazione 1998/99.

*Per il Consiglio*

. . .

---

98/0038(CNS)

Proposta di  
REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO  
del . . .

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/99, gli importi dell'aiuto per il lino tessile e la canapa, nonché l'importo calcolato per il finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino

(98/C 87/06)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 prevede la fissazione annua degli importi dell'aiuto per il lino destinato principalmente alla fabbricazione di fibre e per la canapa prodotti nella Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del predetto regolamento, tale importo fissato per ettaro di superficie su cui sono eseguiti la semina e il raccolto, in modo da assicurare l'equilibrio tra il volume di produzione necessario nella Comunità e le possibilità di smercio della produzione; che l'importo deve essere fissato sul mercato mondiale tenendo conto del prezzo delle fibre e dei semi di lino e di canapa;

considerando che il mercato della canapa è caratterizzato nelle ultime campagne da un forte e costante incremento delle superfici; che, per contenere tale processo che potrebbe turbare l'equilibrio del mercato a più lungo termine e al fine di attenuare le conseguenze sulle spese di bilancio, è necessario adattare in conformità l'importo dell'aiuto;

considerando che, secondo l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1308/70, la parte dell'aiuto destinata al finanziamento delle misure comunitarie intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino viene determinata al momento della fissazione dell'aiuto per la campagna in causa, in base ai criteri stabiliti nel predetto paragrafo; che essa deve essere calcolata tenendo conto dell'andamento della situazione del mercato del lino, dell'importo dell'aiuto per il lino e del costo delle misure necessarie; che occorre altresì tener conto del finanziamento già previsto;

considerando che, ove si applichino tali criteri, l'importo dell'aiuto e la parte di quest'ultimo destinata al finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino devono essere fissati ai livelli sotto indicati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1998/99, gli importi dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 sono fissati:

- a) per il lino a 815,86 ECU/ha;
- b) per la canapa a 537,47 ECU/ha.

*Articolo 2*

Per la campagna di commercializzazione 1998/99, l'importo da detrarre dall'aiuto per il lino e da destinare al finanziamento delle misure intese ad incentivare l'utilizzazione delle fibre di lino, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1308/70, è fissato a 0 ECU/ha.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1998.

<sup>(1)</sup> GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

*Per il Consiglio*

. . .

---

98/0039(CNS)

Proposta di  
REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO  
del . . . .

che fissa, per la campagna di allevamento 1998/99, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta

(98/C 87/07)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2059/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 dispone che l'importo dell'aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità sia fissato ogni anno in modo da contribuire a garantire un reddito equo al bachicoltore, tenuto conto della situazione del mercato

dei bozzoli e della seta greggia e del suo andamento prevedibile, nonché della politica d'importazione;

considerando che l'applicazione dei suddetti criteri comporta la fissazione dell'importo dell'aiuto al livello sotto-indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di allevamento 1998/99, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72 è fissato, per telaino utilizzato, a 133,26 ECU.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

*Per il Consiglio*

. . .

<sup>(1)</sup> GU L 100 del 27.4.1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 215 del 30.7.1992, pag. 19.

98/0040(CNS)

**Proposta di**  
**REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO**  
**del . . .**

**che fissa i prezzi di orientamento nel settore del vino per la campagna 1998/99**

(98/C 87/08)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. . . . <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, nel fissare i prezzi d'orientamento per i diversi tipi di vino da tavola, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di procurare alla popolazione agricola un tenore di vita equo, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che per conseguire tali obiettivi è di importanza fondamentale evitare che aumenti il divario tra produzione e domanda; che a tal fine occorre fissare i

prezzi di orientamento per la campagna 1998/99 allo stesso livello di quelli adottati per la campagna precedente;

considerando che i prezzi di orientamento devono essere fissati per ciascun tipo di vino da tavola rappresentativo della produzione comunitaria, quale definito dall'allegato III del regolamento (CEE) n. 822/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 1998/99, i prezzi di orientamento per i vini da tavola sono fissati come sotto indicato:

Tipo di vino	Prezzo di orientamento
R I	3,828 ECU/% vol/hl
R II	3,828 ECU/% vol/hl
R III	62,15 ECU/hl
A I	3,828 ECU/% vol/hl
A II	82,81 ECU/hl
A III	94,57 ECU/hl

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

*Per il Consiglio*

. . .

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.

98/0041(CNS)

**Proposta di**  
**REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO**  
**del . . .**

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo**

(98/C 87/09)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che ogni nuovo impianto di viti è vietato fino al 31 agosto 1998; che tenuto conto della situazione del mercato nel settore vitivinicolo, è opportuno prorogare tale divieto fino al 31 agosto 1999 un attesa delle decisioni del Consiglio sulla riforma del settore; che agli Stati membri è necessaria una campagna supplementare per attuare la disposizione che autorizza nuovi impianti in superfici destinate alla produzione di determinati vini;

considerando che, per tener conto delle condizioni particolari di produzione dei vini da tavola in Spagna, è opportuno prevedere deroghe temporanee in materia di taglio dei vini in tale Stato membro;

considerando che è opportuno, mediante deroga temporanea, fissare ad un livello inferiore il tenore di acidità totale dei vini da tavola per tener conto dell'evoluzione constatata in questo campo;

considerando che, in attesa delle decisioni del Consiglio sulla riforma del settore e per evitare ogni vuoto giuridico, occorre prorogare di una campagna alcune disposizioni dell'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2087/97<sup>(2)</sup>,

considerando che a norma dell'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87 si possono effettuare campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva soltanto fino alla campagna viticola 1997/98; che per poterne valutare l'efficacia è opportuno protrarre la loro attuazione per una campagna viticola;

considerando che a norma dell'articolo 65, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 822/87, nel corso della campagna viticola 1997/98, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sui tenori massimi di anidride solforosa dei vini, nonché eventuali proposte al riguardo; che, data l'importanza che riveste nel settore del vino il problema del tenore di anidride solforosa, è necessario elaborare proposte tenendo conto, in particolare, dei lavori dell'Ufficio internazionale della vigna e del vino (O.I.V.); che occorre pertanto rinviare la scadenza di una campagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 822/87 è modificato come segue:

1. All'articolo 6, paragrafo 1:
  - nel primo comma, i termini «31 agosto 1998» sono sostituiti da «31 agosto 1999»,
  - nel terzo comma, dopo «1997/98» sono aggiunti i termini «e/o 1998/99».
2. All'articolo 16, paragrafo 5, «terzo comma, i termini «tra il 1° settembre 1997 e il 31 agosto 1998» sono sostituiti dai termini «tra il 1° settembre 1998 e il 31 agosto 1999».
3. All'articolo 39,
  - paragrafo 10, primo e secondo comma, i termini «1997/98» sono sostituiti dai termini «1998/99»,
  - paragrafo 11, i termini «1997/98» sono sostituiti dai termini «1998/99».

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 292 del 25.10.1997, pag. 1.

4. All'articolo 46, paragrafo 4, i termini, «1997/98» sono sostituiti dai termini «1998/99».      tà non possono avere un'acidità totale espressa in acido tartarico inferiore a 4 g al litro».
5. All'articolo 65, paragrafo 5, la data del 1° aprile 1998 è sostituita dal 1° aprile 1999 e la data del 1° settembre 1998 è sostituita dal 1° settembre 1999.      *Articolo 2*
6. Nell'allegato I, punto 13, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
- «In deroga al quarto trattino, per la campagna viticola 1998/99, i vini da tavola prodotti nella Comuni-      Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

*Per il Consiglio*

. . .

---

98/0042(CNS)

Proposta di  
REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO  
del . . .

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2332/92 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità, nonché del regolamento (CEE) n. 4252/88 relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità

(98/C 87/10)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che a norma degli articoli 11 e 16 del regolamento (CEE) n. 2332/92 del Consiglio <sup>(1)</sup> e dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio <sup>(2)</sup>, modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1594/96 <sup>(3)</sup>, sono fissati i tenori massimi di anidride solforosa dei vini spumanti e dei vini liquorosi; che a norma degli stessi articoli la Commissione deve presentare al Consiglio, anteriormente al 1° aprile 1998, una relazione relativa a tali tenori, corredandola eventualmente di proposte adeguate; che appare opportuno garantire la coerenza delle misure proposte con altre misure che la Commissione è tenuta ad elaborare; che questo rende opportuno il rinvio della scadenza succitata; che analogamente occorre rinviare i termini previsti all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4252/88,

Il regolamento (CEE) n. 2332/92 è modificato come segue:

1. all'articolo 11, paragrafo 3, le date «1° aprile 1998» e «1° settembre 1998» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1999» e dal «1° settembre 1999»;
2. all'articolo 16, paragrafo 3, le date «1° aprile 1998» e «1° settembre 1998» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1999» e dal «1° settembre 1999».

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 4252/88 è modificato come segue:

1. all'articolo 4, paragrafo 2, le date «1° aprile 1998» e «1° settembre 1998» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1999» e dal «1° settembre 1999»;
2. all'articolo 6, paragrafo 2, le date «1° aprile 1998» e «1° settembre 1998» sono sostituite rispettivamente dal «1° aprile 1999» e dal «1° settembre 1999».

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

*Per il Consiglio*

...

<sup>(1)</sup> GU L 231 del 13.8.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 373 del 31.12.1988, pag. 59.

<sup>(3)</sup> GU L 206 del 16.8.1996, pag. 35.

98/0043(CNS)

Proposta di  
REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO  
del . . .

che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole  
1988/89–1997/98, di premi di abbandono definitivo delle superfici viticole

(98/C 87/11)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 534/97 <sup>(2)</sup>, si intende incoraggiare l'abbandono definitivo delle superfici viticole attraverso la concessione di premi;

considerando che, in attesa dell'adozione della riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, è opportuno prorogare l'attuale regime di premi per l'abbandono definitivo di superfici viticole, limitando tuttavia la superficie globale interessata,

Il regolamento (CEE) n. 1442/88 è modificato come segue:

1. Il titolo del regolamento è sostituito dal testo seguente:  
«relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/89–1998/99, di premi di abbandono definitivo delle superfici viticole».
2. All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma è aggiunta la campagna 1998/99.
3. All'articolo 11, i termini «che inizia il 31 luglio 1998 e scade il 31 dicembre 1999 al più tardi» sono sostituiti dai termini «che inizia il 31 luglio 1999 e scade il 31 dicembre 2000 al più tardi».
4. All'articolo 17 *bis*, terzo comma, la data del 15 maggio 1998 è sostituita dal 15 maggio 1999.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

*Per il Consiglio*

. . .

<sup>(1)</sup> GU L 132 del 28.5.1988, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 83 del 25.3.1997, pag. 2.

Proposta di  
REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO  
del . . .

che modifica il regolamento (CEE) n. 2392/86 relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario

(98/C 87/12)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

prorogare il termine stabilito dall'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2392/86,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. . . . <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 80,

*Articolo 1*

All'articolo 4, paragrafo 4, primo comma del regolamento (CEE) n. 2392/86, è aggiunta la frase seguente:

vista la proposta della Commissione,

«La date limite per la costituzione dello schedario in Grecia e in Portogallo è il 30 dicembre 2000.»

considerando che le misure previste dal regolamento (CEE) n. 2392/86 <sup>(3)</sup> del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1596/96 <sup>(4)</sup>, devono essere abbastanza flessibili per adattarsi all'evoluzione dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; che, tenuto conto delle difficoltà tecniche incontrate dalla Grecia e dal Portogallo per dotarsi dello schedario viticolo, è opportuno

*Articolo 2*

Le presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

*Per il Consiglio*

. . .

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU L 208 del 31.7.1986, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 206 del 16.8.1996, pag. 38.

98/0044(CNS)

Proposta di  
REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO  
del . . .

che fissa i premi per il tabacco in foglia, per gruppo di varietà di tabacco, per il raccolto  
1998

(98/C 87/13)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2595/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, all'atto della fissazione dei premi nel settore del tabacco greggio, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di procurare alla popolazione agricola un tenore di vita equo, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assi-

curare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori; che l'importo dei premi deve tener conto in particolare delle possibilità di smercio registrate in passato e di quelle prevedibili per i diversi tipi di tabacco, in condizioni di concorrenza normali; che, in applicazione di questi criteri, è opportuno mantenere, per il raccolto 1998, l'importo dei premi al livello indicato nell'allegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il raccolto 1998, l'ammontare del premio di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2075/92 per ciascun gruppo di varietà di tabacco greggio, nonché gli importi supplementari, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

*Per il Consiglio*

...

<sup>(1)</sup> GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

<sup>(2)</sup> GU L 351 del 23.12.1997, pag. 4.

## ALLEGATO

## PREMI PER I TABACCHI IN FOGLIA DEL RACCOLTO 1998

	I Flue cured	II Light air cured	III Dark air cured	IV Fire cured	V Sun cured	VI Basma	VII Katerini	VIII Kaba Koulak
ECU/kg	2,70965	2,16748	2,16748	2,38362	2,16748	3,75415	3,18541	2,27615

## IMPORTI SUPPLEMENTARI

Varietà	ECU/kg
Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso	0,4238
Badischer Burley E e ibridi derivati	0,6786
Virgin D e ibridi derivati, Virginia e ibridi derivati	0,3876
Paraguay e ibridi derivati, Dragon Vert e ibridi derivati, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	0,3163
Nijkerk	0,1847
Misionero e ibridi derivati, Rio Grande e ibridi derivati	0,2016

98/0045(CNS)

**Proposta di**  
**REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO**  
**del . . .**

**che fissa il prezzo indicativo del latte e il prezzo di intervento del burro e del latte scremato in polvere per la campagna lattiera 1998/99**

(98/C 87/14)

IL CONSIGLIO DELL'UNITÀ EUROPEA,

considerazione gli sforzi compiuti nella Comunità per conseguire, a lungo termine, un equilibrio tra offerta e domanda sul mercato del latte, tenendo conto degli scambi esterni di latte e di prodotti lattiero-caseari;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che i prezzi di intervento del burro e del latte scremato in polvere devono contribuire al raggiungimento del prezzo indicativo del latte; che occorre stabilirne il livello tenendo conto sia della situazione generale della domanda e dell'offerta sul mercato lattiero della Comunità, sia delle possibilità di smaltimento del burro e del latte scremato in polvere sul mercato comunitario e mondiale,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 5,

vista la proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il parere del Parlamento europeo,

*Articolo 1*

visto il parere del Comitato economico e sociale,

Per la campagna lattiera 1998/99, il prezzo indicativo del latte e i prezzi di intervento dei prodotti lattiero-caseari sono fissati come segue:

considerando che, all'atto della fissazione annua dei prezzi agricoli comuni, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che tale politica ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

	<i>(ECU/100 kg)</i>
a) Prezzo indicativo del latte:	30,98
b) Prezzo di intervento:	
— burro	328,20
— latte scremato in polvere	205,52

considerando che è quindi opportuno che il prezzo indicativo del latte sia in un rapporto di equilibrio con i prezzi degli altri prodotti agricoli, in particolare con quello delle carni bovine, e corrisponda all'orientamento desiderato per quanto riguarda l'allevamento bovino; che, nel fissare tale prezzo, è inoltre necessario prendere in

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

Il Presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

*Per il Consiglio*

. . .

---

98/0046(CNS)

Proposta di  
REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO  
del . . .

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/99, il prezzo d'intervento dei bovini adulti

(98/C 87/15)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. . . . <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, all'atto della fissazione annua dei prezzi agricoli comuni, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che tale politica ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori; che in quest'ottica è

opportuno, per la campagna di commercializzazione 1998/99, mantenere il prezzo d'intervento fissato per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998 dal regolamento (CE) n. 1191/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/98, il prezzo d'intervento dei bovini adulti <sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1998/99, il prezzo d'intervento per le carcasse di animali maschi della qualità R3 della tabella comunitaria di classificazione dei bovini adulti stabilita dal regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1026/91 <sup>(5)</sup>, è fissato a 347,5 ECU/100 kg di peso carcassa.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

*Per il Consiglio*

. . .

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 23 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU L 170 del 28.6.1997, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 123 del 7.5.1981, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 106 del 26.4.1991, pag. 2

98/0047(CNS)

**Proposta di**  
**REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO**  
**del . . .**

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine**

(98/C 87/16)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il Consiglio, con l'adozione del regolamento (CE) n. 2222/96 <sup>(1)</sup>, ha modificato a titolo temporaneo i massimali regionali fissati dall'articolo 4b, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97 <sup>(3)</sup>, corrispondenti al numero di bovini maschi che possono beneficiare del premio speciale a titolo degli anni 1997 e 1998; che misure a lungo termine sono in corso di elaborazione; che è dunque opportuno prolungare per un altro anno i massimali regionali modificati;

considerando che il regolamento (CE) n. 2222/96 ha autorizzato la Commissione ad adottare le misure necessarie per quanto riguarda i diritti al premio per vacca nutrice non utilizzati dai produttori nel 1997 e 1998 e trasferiti alla riserva nazionale; che per gli stessi motivi sopra esposti è opportuno prolungare di un anno tale autorizzazione;

considerando che dall'esame per Stato membro del numero di domande di premio speciale, del massimale regionale e del numero di animali macellati è emerso che il numero di domande di premio in Spagna e in Portogallo è significativamente superiore ai massimali regionali fissati per tali paesi e che il rapporto tra il massimale regionale e il numero di animali macellati è inferiore alla media comunitaria; che, inoltre, la scelta dell'anno di riferimento per fissare il massimale regionale del Porto-

gallo è stata limitata dall'applicazione tardiva del regime di premi in questione; che, al fine di ovviare a tale situazione, è opportuno aumentare i massimali regionali dei due Stati membri menzionati a decorrere dal 1° gennaio 1997 per avvicinare il loro livello a quello reale della produzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 805/68 è modificato come segue:

1. All'articolo 4b), paragrafo 3, lettera b):
  - a) i termini «a titolo degli anni 1997 e 1998» sono sostituiti dai termini «a titolo degli anni 1997, 1998 e 1999»;
  - b) le cifre «603 674» e «154 897», corrispondenti rispettivamente alla Spagna e al Portogallo, sono sostituite dalle cifre «649 896» e «166 483».
2. All'articolo 4f, paragrafo 4 il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:
 

«— le misure relative ai diritti individuali non utilizzati nel 1997, 1998 e 1999 e trasferiti alla riserva nazionale.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) è applicabile dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

*Per il Consiglio*

. . .

<sup>(1)</sup> GU L 296 del 21.11.1996, pag. 50.

<sup>(2)</sup> GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

<sup>(3)</sup> GU L 356 del 31.12.1997, pag. 13.

98/0048(CNS)

Proposta di  
REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO  
del . . .

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1999, il prezzo di base e la stagionalizzazione  
del prezzo di base nel settore delle carni ovine

(98/C 87/17)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

consumatori; che in quest'ottica è necessario fissare i prezzi per la campagna 1999 al livello di seguito indicato;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che è opportuno fissare gli importi settimanali stagionalizzati applicabili al prezzo di base, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso delle campagne 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997 in materia di ammasso privato,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1589/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafi 1 e 2,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

vista la proposta della Commissione,

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1999, il prezzo di base nel settore delle carni ovine è fissato a 504,07 ECU/100 kg, peso carcassa.

visto il parere del Parlamento europeo,

*Articolo 2*

Il prezzo di base di cui all'articolo 1 è stagionalizzato conformemente alla tabella riportata nell'allegato del presente regolamento.

visto il parere del Comitato economico e sociale,

*Articolo 3*

considerando che il prezzo di base deve essere fissato secondo i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89;

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

considerando che, all'atto della fissazione del prezzo di base per le carcasse di ovini, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che scopo precipuo della politica agricola comune è di garantire un equo tenore di vita alla popolazione rurale, la sicurezza degli approvvigionamenti e prezzi ragionevoli nelle consegne ai

Esso si applica a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

*Per il Consiglio*

. . .

<sup>(1)</sup> GU L 289 del 7.10.1989, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 16.8.1996, pag. 25.

## ALLEGATO

## CAMPAGNA 1999

*(ECU/100 kg — peso carcassa)*

Settimana che inizia il	Settimana	Prezzo di base
4 gennaio 1999	1	515,06
11 gennaio 1999	2	518,58
18 gennaio 1999	3	522,67
25 gennaio 1999	4	525,59
1° febbraio 1999	5	528,51
8 febbraio 1999	6	531,42
15 febbraio 1999	7	534,35
22 febbraio 1999	8	537,27
1° marzo 1999	9	539,61
8 marzo 1999	10	541,94
15 marzo 1999	11	543,11
22 marzo 1999	12	543,11
29 marzo 1999	13	541,94
5 aprile 1999	14	540,30
12 aprile 1999	15	538,09
19 aprile 1999	16	534,94
26 aprile 1999	17	532,60
3 maggio 1999	18	529,09
10 maggio 1999	19	525,59
17 maggio 1999	20	520,92
24 maggio 1999	21	515,08
31 maggio 1999	22	509,23
7 giugno 1999	23	502,24
14 giugno 1999	24	496,39
21 giugno 1999	25	491,72
28 giugno 1999	26	487,05
5 luglio 1999	27	483,55
12 luglio 1999	28	481,20
19 luglio 1999	29	480,01
26 luglio 1999	30	479,45
2 agosto 1999	31	478,83
9 agosto 1999	32	478,83
16 agosto 1999	33	478,83
23 agosto 1999	34	478,83
30 agosto 1999	35	478,83
6 settembre 1999	36	478,83
13 settembre 1999	37	478,83
20 settembre 1999	38	478,83
27 settembre 1999	39	478,86
4 ottobre 1999	40	478,98
11 ottobre 1999	41	479,10
18 ottobre 1999	42	479,20
25 ottobre 1999	43	479,30
1° novembre 1999	44	480,00
8 novembre 1999	45	480,95
15 novembre 1999	46	482,00
22 novembre 1999	47	483,20
29 novembre 1999	48	486,10
6 dicembre 1999	49	490,75
13 dicembre 1999	50	496,60
20 dicembre 1999	51	503,85
27 dicembre 1999	52	511,50

98/0049(CNS)

**Proposta di**  
**REGOLAMENTO (CE) N. . . . DEL CONSIGLIO**  
**del . . .**

**che fissa, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999, il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati**

(98/C 87/18)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

suino <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 <sup>(4)</sup>,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

*Articolo 1*

Il prezzo di base dei suini macellati della qualità tipo è fissato, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999 a 1509,39 ECU/t.

vista la proposta della Commissione,

*Articolo 2*

visto il parere del Parlamento europeo,

La qualità tipo è definita in funzione del peso e del tenore di carne magra delle carcasse di suino, determinati in conformità dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3220/84, nel modo seguente:

visto il parere del Comitato economico e sociale,

a) le carcasse aventi un peso da 60 a meno di 120 chilogrammi: categoria E;

considerando che, nel fissare il prezzo di base per i suini macellati, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

b) le carcasse aventi un peso da 120 a 180 chilogrammi: categoria R.

*Articolo 3*

considerando che il prezzo di base deve essere fissato, secondo i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75, per una qualità tipo definita in base al regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a . . .

*Per il Consiglio*

. . .

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.<sup>(3)</sup> GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5.